



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 128/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Pierpaolo Grasso

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 30614 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di:

Munari Roberto, nato a Lodi (MI) il 19.02.1968 (C.F. MNRRRT68B19E648O), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi

Bonifati (C.F. BNFGLG66S03E648U - pec: gianluigi.bonifati@lodi.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lodi, alla Via Santa Maria del sole, n.41;

Trabattoni Luigi, nato a Lodi il 6 marzo 1949 (C.F. TRBLGU49C06E648B) rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luigi di

Tolle (C.F. DTLMCL50D16F205N - Pec: marco_luigi.di_tolle@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. Marta

Scandroglio (C.F. SCNMRT90B49F205M - pec: marta.scandroglio@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Adele Burinato (C.F. BRNDLA64T57E648L pec: adele.burinato@lodi.pecavvocati.it),

elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Milano, al
Viale Bianca Maria, n.21

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica dell'8 maggio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza, Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Valentina Papa, nonché gli Avv.ti Gianluigi Bonifati per il Sig. Munari e gli Avv.ti Adele Burinato ed Adriano Pilia (quest'ultimo su delega dei difensori costituiti) per il Sig. Trabattoni.

FATTO

Con l'atto di citazione in questione la Procura regionale ha citato in giudizio il Sig. Munari Roberto ed il Sig. Trabattoni Luigi per ottenerne la condanna al risarcimento del complessivo danno pari ad € 422.676,31, nelle loro qualità di responsabile del procedimento e poi di direttore dei lavori il primo e di direttore dei lavori il secondo, a seguito dell'apertura di un fascicolo istruttorio - conseguente ad una denuncia di danno del 7 marzo 2019 - riguardante possibili gravi vizi di progettazione e realizzazione dell'opera denominata "Bar del Paesaggio" che, sebbene realizzata, non risultava agibile ed utilizzabile.

In particolare, il Comune di Lodi, con determina dirigenziale n. 2192 del 22.12.2009 affidava l'incarico per la redazione del progetto preliminare, la definitiva scelta dei materiali e degli arredi e la supervisione artistica di un piccolo edificio di servizio al parco Isolabella di Lodi, allo studio Marco Cucinella Architects di Bologna, il cui progetto esecutivo veniva approvato con determinazione dirigenziale n. 267 del 27.02.2012 previa verifica e validazione dal

	Responsabile del procedimento.	
	Con determinazione dirigenziale n. 738 del 29.05.2012 i lavori venivano	
	affidati alla ditta EDIL PRC S.r.l. di Sordio (LO) che successivamente	
	provvedeva alla costituzione di una Associazione Temporanea di	
	Impresa con la società PLANTRONIC di Putelli Guido Francesco e c.	
	Snc..	
	L'incarico relativo alla direzione lavori veniva affidato all'Arch.	
	Trabattoni Luigi e di assistente del Direttore e Coordinatore della	
	sicurezza in fase di progetto all'Arch. Munari Roberto, referente per le	
	opere pubbliche dell'amministrazione comunale, nonché Responsabile	
	del Procedimento.	
	Veniva anche approvata, in corso d'opera, una variante migliorativa,	
	con conseguente variazione in diminuzione dell'importo di € 5.645,41	
	rispetto alle somme messe inizialmente a disposizione per la	
	realizzazione dell'opera, giusta determinazione dirigenziale n. 303 del	
	04.03.2014.	
	I lavori venivano ultimati in data 30.06.2014 e, in data 1 settembre 2014	
	veniva concluso l'iter per la concessione del punto di ristoro	
	denominato "Bar del Paesaggio" presso il Parco Isolabella che veniva	
	assegnata alla società "Sporting Isolabella S.r.l., Cascina Isola Caprera",	
	che si impegnavano ad offrire, per la gestione del Bar, la somma di €	
	8.500,00 annui, per nove anni, per un totale di € 76.500,00, procedura	
	che, tuttavia, veniva sospesa con nota prot. n. 49149 del 14.10.2016 in	
	considerazione della situazione di non collaudabilità ed inutilizzabilità	
	dell'immobile che, nel frattempo era stata accertata.	

Infatti, nelle more delle procedure sopra indicate l'amministrazione aveva incaricato, con provvedimento del 3 febbraio 2015, un funzionario in servizio presso il Settore 6 del comune di Lodi per compiere una puntuale verifica degli aspetti progettuali e delle procedure relative all'appalto in questione il cui esito, basato anche su una perizia effettuata dal CNR Ivalsa del 30 settembre 2015, concludeva per l'accertamento di diverse carenze progettuali e diverse irregolarità, meglio compendiate nelle pagine 7 e 8 del libello introduttivo.

Pertanto, rilevate tali irregolarità, dopo aver conferito incarico ad un legale, in data 10 febbraio 2016 l'amministrazione ha proceduto a diffidare il progettista, l'impresa appaltatrice e i due soggetti oggi convenuti per il ristoro dei danni subiti dall'amministrazione per effetto delle carenze progettuali riscontrate.

Con delibera del 20 aprile 2016 la Giunta comunale autorizzava la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di appurare la sussistenza dei vizi riscontrati nelle perizie di parte commissionate dall'ente comunale e l'accertamento dei correlati esborsi economici per il ripristino funzionale dell'opera.

Con ordinanza del 16 settembre 2016, il Presidente del Tribunale di Lodi disponeva l'accertamento tecnico d'ufficio, e, successivamente, con ordinanza dell'11 settembre 2017 dichiarava il difetto di giurisdizione dell'adito giudice nei confronti del Munari e del Trabattoni a favore della Corte dei conti.

La relazione del consulente, depositata in data 30 giugno 2018

	evidenziava la sussistenza dei sostenuti vizi, fissando in complessivi €	
	235.243,00 i costi di ripristino e ricostruzione.	
	Avviato il conseguente giudizio di merito, con sentenza n. 21/2022, il	
	Tribunale Ordinario di Lodi condannava il progettista e l'impresa	
	appaltatrice a rifondere all'amministrazione comunale il danno	
	emergente - individuato nei costi di demolizione e ricostruzione del	
	manufatto - nella misura rispettivamente di € 84.415,00 ed € 21.104,00,	
	oltre accessori.	
	I due soggetti sopra indicati procedevano a rifondere all'ente le somme	
	oggetto di condanna, oltre accessori.	
	La Procura, poi, dà contezza del fatto che la Giunta comunale ha	
	approvato con delibera n.101 del 10 giugno 2022 la perizia tecnico-	
	estimativa relativa ai lavori necessari per la demolizione del Bar del	
	Paesaggio e ripristino dell'area a verde presso il Parco Isolabella, per	
	l'importo complessivo di quadro economico pari ad € 45.000,00, dando	
	atto, tuttavia che il progettando intervento non è stato più realizzato in	
	quanto, con successivo progetto, sottoposto a valutazione per un	
	eventuale finanziamento da parte della Fondazione Cariplo, con	
	contributo a carico del Comune stesso pari ad € 2.000.000,00 è stata	
	prevista la completa riconversione del manufatto.	
	Esposti i fatti, la Procura ha, poi, replicato alle deduzioni depositate in	
	sede preprocessuale da parte dei convenuti, a seguito delle quali ha	
	dato atto di avere anche disposto, ai sensi dell'art.67 comma 7 c.g.c.,	
	una consulenza tecnica per verificare se l'operato del RUP fosse stato	
	conforme alla legge.	

Si è, quindi, soffermata sull'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti sin dalla fase preprocessuale ritenendola infondata, sostenendo che la stessa dovrebbe decorrere dalla data del deposito della relazione peritale disposta dal Presidente del Tribunale lodigiano, evidenziando, nel merito, il ruolo concausale del RUP, in ragione delle sue prerogative previste dalla norma in relazione alle funzioni di validazione ed approvazione del progetto, escludendo, inoltre, che il degrado della struttura possa addebitarsi allo stato di abbandono della stessa.

Ha elencato le carenze progettuali riscontrate, ritenendo le stesse addebitabili alla mancata attuazione dei compiti spettanti al Munari, nella qualità di RUP.

Anche con riferimento alla figura del direttore dei lavori, Arch. Trabattoni, la Procura ha posto l'accento sui compiti di vigilanza e di controllo nel corso dell'esecuzione dei lavori, lamentando la mancata verifica circa la rispondenza dell'opera alle norme urbanistiche, evidenziando, inoltre, che l'avvenuta redazione della perizia di variante di cui all'esposta premessa fattuale, andrebbe valutata alla stregua di un tentativo di porre rimedio alle mai segnalate carenze progettuali, come meglio evidenziato nelle relazioni tecniche depositate in atti, sostenendo che le sostenute modifiche avrebbero contribuito al peggioramento delle infiltrazioni d'acqua che avrebbero cagionato problemi di fluorescenze, muffe e marcimenti delle parti lignee, infiltrazioni di acqua dalle pareti del blocco servizi, comportando l'impossibilità di collaudare l'opera.

Ha, poi insistito nella valutazione, in termini di gravità, della condotta

degli odierni convenuti e sulla sussistenza del nesso causale fra danno e condotta contestate.

Il danno è stato quantificato in relazione all'importo speso per la realizzazione dell'opera, in quanto inutile e non utilizzabile, in relazione al mancato introito derivante dall'affidamento in concessione del bar ed in relazione alle somme spese per le consulenze tecniche e l'assistenza legale fornita per l'accertamento dei rilevati errori.

Si è costituito il Trabattoni che ha in primo luogo evidenziato che, sebbene fossero note le carenze esecutive dell'impresa esecutrice sin dal 2014, si sia comunque dato corso ai pagamenti in data successiva all'ultimazione dei lavori per complessivi € 104.774,97, in momenti in cui non rivestiva il ruolo per il quale risulta convenuto in giudizio.

Ha, in primo luogo eccepito la prescrizione sottolineando l'avvenuto deposito di un esposto, presso la Procura regionale, sin dal 24 luglio 2015 nel quale venivano evidenziati i fatti in questione. Ha segnalato che il fascicolo istruttorio conseguente a tale esposto è stato archiviato in data 17 febbraio 2022 per intervenuta prescrizione.

Ha, poi, ritenuto sussistente la prescrizione pur a voler tenere presente le intervenute diffide e l'ordinanza declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario datata 11 settembre 2017.

Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art.70 c.g.c. che prevede la riapertura del fascicolo istruttorio archiviato solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire fatti nuovi e sopravvenuti non sussistenti in questa circostanza, dando, quindi, rilevanza all'intervenuto

provvedimento di archiviazione del 17 febbraio 2022.

Ha richiamato, quindi, l'art.69 c.g.c. che, nel prevedere, l'obbligo del Procuratore regionale di chiudere l'istruttoria con l'atto di citazione ovvero con l'archiviazione, avrebbe inteso conferire rilevanza esterna anche al provvedimento di archiviazione che potrebbe essere rivisitato ma solo in presenza degli elementi previsti dalla norma che legittimerebbero una riapertura del procedimento.

Nel merito ha evidenziato di essere andato in quiescenza il 06/03/2014, subito dopo l'approvazione della cd variante progettuale "migliorativa" in tempo antecedente a quando i vizi dell'opera si sono manifestati, vizi ai quali si sarebbe potuto porre rimedio in corso di esecuzione.

Ha censurato la scelta, non sua, di procedere comunque all'affidamento in concessione nonostante i rilevati problemi di infiltrazione sin dal giugno e dal luglio 2014 e le carenze esecutive rilevate che non hanno impedito, come già detto, la liquidazione degli importi residui all'impresa, ribadendo che, sin dal manifestarsi di tali errori avrebbe potuto essere negato il pagamento del corrispettivo all'impresa, evitando, quindi, in radice la sussistenza del lamentato danno.

Ha sottolineato che alla data del suo pensionamento i lavori specifici oggetto del lamentato errore non erano ancora stati eseguiti.

Ha evidenziato, inoltre, che anche la perizia commissionata al CNR Ivalsa ha affermato che la causa dei vizi fosse da rinvenire nei dettagli progettuali errati; in tale perizia sarebbero stati elencati anche alcuni interventi utili a bloccare il degradamento del legno che, se eseguiti in

tempo, avrebbero comportato costi inferiori a quelli quantificati nella CTU disposta in sede processuale civile.

Secondo la difesa, quindi, anche la perizia del CTU effettuata nel giudizio civile avrebbe posto l'accento sui vizi di progettazione e abbandono dell'opera dando evidenza del fatto che l'entità dei danni è lievitata, in ragione dell'inerzia operativa degli anni successivi a quelli oggetto di contestazione.

Ha esposto, poi, argomentazioni in ordine al problema del rivestimento in legno e del successivo abbandono dell'immobile - ritenuti causativi del danno - ribadendo che si sarebbero verificati dopo il suo pensionamento.

Sotto il profilo della qualificazione del danno ha contestato la configurazione dello stesso quale spesa per opera inutile, atteso che il danno al limite sarebbe derivato dall'inerzia dell'amministrazione che non avrebbe voluto recuperare la struttura nel corso degli anni. Ha inoltre, posto l'accento sulla circostanza che la variante sarebbe servita ad evitare ovvero ridurre i danni presenti nel manufatto, a conferma della correttezza del suo operato, ricordando che la scelta relativa all'utilizzo dei materiali sbagliati sia stata frutto delle scelte artistiche dei progettisti.

Con riferimento alla quantificazione del danno ha contestato l'omessa ripartizione della somma in relazione all'apporto causale, l'omesso scomputo delle somme già ristrate al Comune dagli altri condannati in sede civile, nonché l'impossibilità di imputare alla responsabilità del direttore lavori i pagamenti effettuati all'impresa al momento in cui

erano già state contestate le carenze realizzative (di cui già si è riferito), nonché la non riconducibilità nella sua sfera causale delle spese erogate ai legali per i giudizi intentati in sede civile.

Si è costituito anche l'arch. Munari che, con riferimento alla prescrizione ha inteso richiamare la circostanza sulla conoscenza dei fatti e delle sue conseguenze quantomeno sin dal momento dell'affidamento dell'incarico al funzionario interno, tanto è vero che un esposto era già stato depositato in data 24 luglio 2015.

Ha, inoltre, posto l'accento sull'avvenuto finanziamento del progetto Greenway che coinvolge anche l'opera oggetto del contendere per un importo pari ad € 324.908,41 nel quale si prevede la demolizione della parte lignea perimetrale ammalorata e l'utilizzazione della zona dei servizi e gli impianti per trasformare il volume sottostante la copertura.

Ha depositato, inoltre, una memoria tecnica difensiva a confutazione delle pretese erariali.

Sotto il profilo tecnico ha ampiamente argomentato ritenendo, in estrema sintesi, non sussistenti nei suoi confronti le ipotesi accusatorie prospettate dalla Procura erariale, evidenziando che la scelta sui materiali lignei è stata frutto delle scelte artistiche dei progettisti.

Nel dettaglio ha riesaminato analiticamente tutti i fatti, ritenendo assente qualsivoglia ipotesi di responsabilità addossatagli nella qualità di RUP, avendo posto in essere tutti i compiti previsti dalla normativa e non entrando nel merito della scelta dei materiali di esclusiva competenza del progettista, evidenziando, inoltre, il fatto che per ben nove anni la burocrazia amministrativa abbia paralizzato tutte le

	possibilità per recuperare l'immobile.	
	Ha, anch'egli, posto l'accento sulla sussistenza di un esposto presentato nel luglio 2015 e nell'intervenuto provvedimento di archiviazione.	
	Alla pubblica udienza dell'8 maggio 2024 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi come da verbale d'udienza.	
	In particolare, con riferimento all'eccezione di inammissibilità del libello introduttivo per violazione dell'art.70 c.g.c, formulata per la prima volta in sede di memoria di costituzione, il rappresentante della Procura regionale ha ritenuto la stessa infondata, sostenendo che la Procura regionale ha proceduto ad azionare il giudizio sulla base dell'esposto presentato nel 2019, la cui attività istruttoria è stata attivata quando il fascicolo richiamato dalla difesa non era stato ancora archiviata.	
	Ha, inoltre sostenuto che le segnalazioni sulla cui base si è proceduto contenevano elementi di novità in quanto andavano a ripercorrere le azioni che l'amministrazione aveva intrapreso, evidenziando l'inutilizzabilità dell'opera.	
	Ritenendo, poi, che l'art.70 c.g.c si applichi esclusivamente nel caso di archiviazione - e successiva riapertura del fascicolo - riguardante soggetti già destinatari di invito a dedurre, ha sottolineato che, in assenza di una espressa sanzione prevista dal legislatore, sarebbe preclusa al giudice una pronuncia di inammissibilità, citando al riguardo una pronuncia della sezione territoriale piemontese della Corte dei conti (sentenza n. 179/2021).	
	La difesa del Trabattoni ha invece insistito sull'accoglimento della	

formulata eccezione anche alla luce del disposto di cui all'art.83 c.g.c., richiamando una recente pronuncia della sezione d'appello siciliana di questa Corte.

Dopo brevi repliche la causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

Appare preliminare scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in presenza del provvedimento di archiviazione prodotto in udienza dalla difesa del Trabattoni del 17 febbraio 2022 riguardante la stessa vicenda oggetto del presente giudizio.

Il Collegio ritiene che l'eccezione sia fondata alla luce di un'interpretazione logico-sistematica delle norme codicistiche che sono poste a presidio delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e, in particolare nel caso di specie, a tutela delle persone evocate in giudizio a seguito delle attività istruttorie del Pubblico ministero.

In questa particolare situazione il collegio rileva che l'attività di indagine ha la sua fonte di origine in una denuncia del marzo 2019 formulata dal Comune asseritamente danneggiato.

Tuttavia, sulla medesima fattispecie, come ampiamente dedotto dalle difese dei convenuti, già nel luglio 2015 era pervenuta una denuncia che esponeva i fatti sino ad allora verificatesi che aveva portato la Procura regionale ad aprire un fascicolo istruttorio, archiviato con il cennato provvedimento del 17 febbraio 2022.

La questione sulla quale, quindi, deve concentrarsi l'attenzione valutativa di questo Giudice attiene al significato intrinseco da attribuire al dato normativo, che all'art.70 c.g.c. prevede espressamente

la possibilità di procedere alla riapertura del fascicolo istruttorio archiviato solo mediante un formale provvedimento (decreto) del Procuratore regionale e solo se emergano, successivamente all'archiviazione, elementi nuovi ovvero preesistenti ma dolosamente occultati.

La Procura ha sostenuto in udienza che tale disposizione trovi applicazione esclusivamente nei casi in cui l'attività istruttoria sia già conclusa e vi siano stati già dei formali destinatari di invito a dedurre, richiamando, al riguardo, l'obbligo di cui all'art.70 comma 2 c.g.c di informare dell'avvenuta riapertura del fascicolo i soggetti ai quali sia stata comunicata la precedente archiviazione.

Tale tesi non può essere condivisa. Infatti gli obblighi di comunicazione, in presenza di potenziali destinatari dell'invito a dedurre rientrano nelle necessarie incombenze che sussistono allorquando vi siano dei soggetti già formalmente interessati dall'indagine archiviata e poi riaperta; tuttavia non appare logico considerare che un adempimento eventuale e connesso alle formalità conseguenti alla decisione di riaprire un caso ritenuto inidoneo ad essere portato all'attenzione dell'organo giudicante, divenga - nella prospettiva formulata dalla Procura regionale - il presupposto per l'applicazione dell'istituto stesso, di chiaro carattere generale, volto, invece, ad evitare anche che, sulla stessa questione, l'ufficio unico requirente possa giungere a contrapposte decisioni avendo cura di prevedere, quindi, che eventuali rimeditazioni su questioni ormai archiviate possano essere effettuate solo nei limiti e nei modi

	strettamente previsti dalla legge.	
	Punto di partenza, quindi, secondo il Collegio è la formulazione dell'art.69 c.g.c. che dispone l'obbligo di emettere un provvedimento formale di archiviazione ogni qualvolta - anche, ma non esclusivamente, a seguito di invito a dedurre - non vi siano elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero la notizia di danno risulti infondata.	
	Orbene il predetto articolato richiama l'obbligo di informare il destinatario dell'invito a dedurre nel caso di archiviazione intervenuta nella fase strettamente preprocessuale, ma impone le medesime regole in ordine ai presupposti per l'archiviazione del fascicolo istruttorio.	
	L'art.70 c.g.c., quindi, impone, in linea logico-consequenziale, uno specifico e dettagliato procedimento al fine di colmare quel vulnus di tutela nei confronti dei potenziali responsabili di danno erariale sussistente nella disciplina ante codicistica, dato ancora più rilevante nel processo contabile laddove il provvedimento di archiviazione non è sottoposto al vaglio di un giudice terzo, come avviene nella procedura penale.	
	A tal fine, quale contrarius actus, ha previsto l'espressa possibilità di poter riaprire un fascicolo istruttorio archiviato ma previo decreto motivato del Procuratore regionale e solo in presenza di fatti sopravvenuti o precedenti ma dolosamente occultati.	
	Appare evidente, quindi, che il dovere di comunicazione ai soggetti interessati non può assurgere ad elemento costitutivo della fattispecie avente ad oggetto la riapertura del fascicolo, ma attiene solo ad un	

	adempimento – meramente eventuale – consequenziale alla riapertura	
	nel caso in cui le indagini esperite avessero già individuato, mediante	
	adozione di invito a dedurre, un potenziale responsabile.	
	L’esigenza di dover espressamente motivare sull’avvenuta riapertura è	
	dettata dalla necessità di conoscere le ragioni per le quali, i medesimi	
	fatti costitutivi di responsabilità erariale abbiano portato, in un	
	differente momento, ad un convincimento diverso.	
	La circostanza che l’archiviazione venga vistata dal Procuratore	
	regionale e la successiva riapertura del fascicolo sia disposta dal	
	medesimo soggetto è elemento idoneo a ritenere che il convincimento	
	sull’archiviazione – e sulla successiva riapertura – debba essere	
	riconducibile all’ufficio di Procura e non già al singolo magistrato	
	titolare del fascicolo.	
	Per tale motivo il riferimento al “fascicolo istruttorio” previsto nella	
	norma, non può essere inteso in senso atomistico, bensì con riferimento	
	ai fatti in esso indicati.	
	Se così non fosse, la disciplina codicistica potrebbe essere facilmente	
	eludibile in quanto sarebbe sufficiente aprire formalmente un diverso	
	fascicolo istruttorio per non considerare un precedente provvedimento	
	di archiviazione già esistente sulla fattispecie e sfuggire al precetto di	
	cui all’art.70 c.g.c.	
	La problematica involge chiaramente anche la fattispecie oggetto del	
	presente giudizio, i cui fatti, con l’esposto più volte citato, erano già	
	stati sottoposti all’attenzione della Procura regionale sin dal 2015 – e	
	per la valutazione dei quali è stato aperto il fascicolo istruttorio oggetto	

di archiviazione.

Nel 2019 l'amministrazione lodigiana ha presentato - con notizie aggiornate allo stato dei fatti - un'altra denuncia di danno di cui pure si è data contezza nelle premesse fattuali.

Tali denunce hanno dato vita a due distinti fascicoli istruttori, il primo oggetto di archiviazione nel febbraio 2022.

Ciò premesso, pur ammettendo la possibilità che il magistrato procedente non fosse a conoscenza dell'esistenza di una precedente specifica denuncia di danno erariale sulla medesima questione, il Collegio ritiene insuperabile il rilievo che impone - in ragione dell'unitarietà dell'ufficio di Procura - una specifica motivazione che giustifichi il cambio di orientamento, non rilevando eventuali problematiche organizzative interne che non hanno portato a ricondurre - mediante riunione dei fascicoli ovvero mediante semplice aggiunta della nuova denuncia al fascicolo istruttorio già esistente - la successiva denuncia pervenuta riguardante fatti già oggetto di indagine da parte di diverso magistrato della Procura regionale.

Nel caso di specie, poi, con riferimento all'istruttoria versata in atti, la prima attività di indagine posta in essere risulta datata 1 marzo 2022, meno di un mese dopo, quindi, l'intervenuta archiviazione e in assenza degli elementi necessari per poter procedere a fronte di una vicenda già oggetto di archiviazione, non rinvenendosi, fra l'altro, nei fatti esposti elementi nuovi - successivi al febbraio 2022 - ovvero precedenti ma dolosamente occultati, potenzialmente idonei a consentire l'espletamento di una diversa attività istruttoria sulla medesima

vicenda.

La possibilità di poter procedere in caso di intervenuto provvedimento di archiviazione a fronte dei presupposti indicati dalla normativa sopra richiamata trova la sua fonte anche nell'art. 83 comma 3 c.g.c, laddove è dato ricavare un limite implicito all'attività del Pubblico ministero.

Tale articolato, sebbene riguardi aspetti potenzialmente rilevanti in fase processuale, prevede espressamente l'impossibilità di chiamare in giudizio soggetti già destinatari di formale provvedimento di archiviazione ovvero il cui contributo causale, ai fini della fattispecie dannosa, sia stato ritenuto influente, fatta sempre salva l'esistenza di fatti nuovi ovvero precedenti ma dolosamente occultati.

Il Collegio ritiene che il provvedimento di archiviazione già adottato dalla Procura regionale abbia quali naturali destinatari tutti i potenziali presunti responsabili, sebbene non espressamente menzionati, che possano aver concorso alla causazione del danno e che, conseguentemente, risultano già destinatari del provvedimento di archiviazione ovvero già attenzionati al fine di ritenere le loro condotte non più perseguibili se non per fatti nuovi, ovvero dolosamente occultati - se precedenti - rispetto a quelli esistenti alla data del 17 febbraio 2022, allo stato degli atti non rinvenibili.

Non vi sarebbe spazio per una diversa valutazione in assenza di alcun elemento di novità nei termini strettamente previsti dalla legge.

Al riguardo soccorre anche la giurisprudenza di secondo grado di questa Corte che, in una fattispecie simile (esistenza di una archiviazione preesistente su medesima vicenda), ha statuito che

	“Nella fattispecie, in fase istruttoria, il Requirente non ha evidenziato	
	elementi nuovi sopravvenuti ovvero preesistenti ma dolosamente	
	occultati, che potessero giustificare la riapertura di un’istruttoria	
	precedentemente archiviata, ovvero l’apertura di un nuovo fascicolo	
	avente ad oggetto i medesimi fatti, né ha prodotto il “decreto motivato”	
	richiesto dal nuovo codice” (Sez.Giurisdiz. App.Sez.Sicilia, 5 dicembre	
	2023, n.72/A/2023).	
	L’assenza del presupposto in questione incide in maniera determinante	
	anche sul potere di proposizione dell’azione da parte del Pubblico	
	ministero che, quindi, si appalesa priva dei necessari presupposti	
	giuridici e, per tale motivo, inammissibile, non rilevando,	
	contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, l’assenza di una	
	esplicita sanzione in tal senso nelle disposizioni di legge.	
	In conclusione va sancita l’inammissibilità dell’atto di citazione	
	formulato dalla Procura regionale per i motivi sopra esposti.	
	Ai sensi dell’art.31 comma 3 c.g.c., in ragione della natura pregiudiziale	
	della questione definitoria del giudizio si dispone la compensazione	
	delle spese.	
	P.Q.M.	
	Dichiara inammissibile l’atto di citazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso nelle Camere di Consiglio dell’8 e del 14 maggio 2024.	
	L’estensore	Il Presidente
	Pierpaolo Grasso	Antonio Marco Canu
	<i>firmato digitalmente</i>	<i>firmato digitalmente</i>

[illegible]